

Allegato 4) al verbale dell'assemblea straordinaria del 17/06/2015

**ASSOCIAZIONE RIONALE SANTA CROCE CENTRO INTERGENERAZIONALE DEL GIARDINO DI
BORGO ALLEGRI APS**

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI	1
Art 1) Forma giuridica. Sede legale.....	1
Art 2) Durata.....	1
Art 3) Finalità, scopo e attività	1
SOCI E VOLONTARI.....	2
Art 4) Soci	2
Art 5) Procedimento di ammissione a socio	3
Art 6) Diritti e obblighi dei soci.....	3
Art 7) Perdita della qualifica di socio	3
Art 8) Volontari e collaboratori	4
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
Art 9 Entrate e Proventi	5
Art10) Patrimonio sociale	5
Art11 Bilancio d'esercizio.....	5
ORGANI SOCIALI.....	5
Art12) Organi dell'associazione	5
Art13) Assemblea.....	6
Art14) Compiti dell'Assemblea	7
Art 15) Assemblea Ordinaria.....	7
Art 16) Assemblea Straordinaria.....	7
Art 17) Consiglio Direttivo	8
Art 18) Compiti del Consiglio Direttivo.....	8
Art 19) Perdita della carica di Consigliere.....	9
Art 20) Presidente.....	9
Art 21) Organo di controllo.....	10
Art 22) Revisione legale	11
Art 23) Collegio di verifica	11
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art 24) Scioglimento dell'associazione.....	11
Art 25) Disposizioni finali.....	12

ISTITUZIONE E SCOPI

Art 1) Forma giuridica. Sede legale

costituita dal 23 dicembre 1987 l'Associazione Rionale Santa Croce centro intergenerazionale del Giardino di Borgo Allegri, che assume la denominazione di: "Associazione Rionale Santa Croce centro intergenerazionale del Giardino di Borgo Allegri" o in breve l'acronimo "Associazione Rionale Santa Croce centro intergenerazionale del Giardino di Borgo Allegri A.P.S." da ora in avanti denominata "Associazione" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) e successive modifiche.

L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), all'interno della relativa sezione.

L'Associazione ha sede legale a Firenze. La variazione della sede nel medesimo Comune non implica modifica statutaria e viene deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Registro unico nazionale del terzo settore

Art 2) Durata

L'associazione "Rionale Santa Croce centro intergenerazionale del Giardino di Borgo Allegri APS" ha durata illimitata.

Art 3) Finalità, scopo e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari o di terzi.

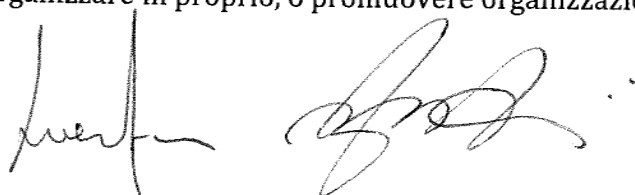
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione, diffondere e promuovere attività culturali, di beneficenza ed assistenziali dirette agli associati, relativi familiari e terzi, l'inclusione sociale e il coinvolgimento della cittadinanza particolarmente fra i giovani e gli anziani.,

Il raggiungimento delle predette finalità avviene mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs. 117/17:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma i);
2. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (comma u);
3. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (comma v);

A tal fine l'Associazione potrà:

- Organizzare e partecipare a manifestazione culturali;
- Organizzare in proprio, o promuovere organizzazioni da parte di altri enti, di



manifestazioni, gite, raduni e viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari;

- Esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell'interesse generale degli associati e dei cittadini tutti.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre associazioni, Enti, Fondazioni che hanno come finalità istituzionale gli stessi o analoghi scopi sociali.

Le attività sopra elencate sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si riserva la possibilità di realizzare oggetti di qualsiasi natura per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione ed anche per lo scambio con altri Enti e/o Associazioni.

SOCI E VOLONTARI

Art 4) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, e in ogni caso non inferiore ai limiti previsti da legge. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di legge, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, che accettano il presente statuto e regolamenti interni.

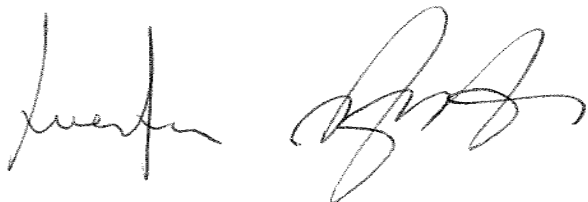
Gli enti del terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro partecipano alle Assemblee nella persona del loro rappresentante legale o di persona da questi delegata.

I soci possono essere:

- Soci ordinari
- Soci onorari: sono i soci che si distinguono socialmente, con riconoscimento del consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento del contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo. Detto contributo non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasferibile.



Art 5) Procedimento di ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ai regolamenti.

La domanda di ammissione viene ricevuta dalla persona delegata dal Consiglio Direttivo, è esaminata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La qualifica di Socio si ottiene in caso di esito positivo della domanda, con il pagamento del contributo associativo annuale e l'annotazione del nome nel libro degli associati e viene comunicata, anche verbalmente, all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art 6) Diritti e obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

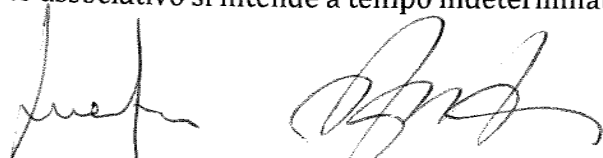
1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4. riunirsi in assemblea per discutere e approvare il bilancio, votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
5. approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
6. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da recapitare a mezzo raccomandata, anche a mano, e da evadere entro 15 giorni presso la sede dell'associazione garantendo così la pubblicità delle delibere assembleare e dei bilanci. Il trattamento dei dati personali ivi presenti è autorizzato esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e tutelare, in qualsiasi giudizio, la posizione dell'associato o della stessa associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto in regola con il versamento del contributo associativo annuale. I Soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo annuale, il cui ammontare viene deliberato dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali,
- a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

Art 7) Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato ma lo status di socio si perde per



recesso, decesso, morosità o esclusione

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuata almeno tre mesi prima. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi del pagamento del contributo associativo annuale;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In caso di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Nelle more della delibera dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso, fatto salvo il diritto di essere convocato all'Assemblea per contestare gli addebiti a fondamento della delibera di esclusione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art 8) Volontari e collaboratori

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti.

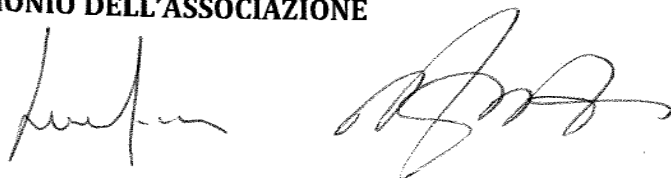
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. L'associazione individuerà le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed il Consiglio Direttivo potrà regolamentare eventualmente il ricorso al rimborso in autocertificazione nel rispetto dei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento ai vincoli propri delle associazioni di promozione sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE



Art 9 Entrate e Proventi

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote annuali versate dai soci, da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità, da ogni lascito, donazione, rendite patrimoniali ed entrate relative all'attività di interesse generale, alle attività diverse e alla raccolta fondi.

Art10) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale promosse.

Art11 Bilancio d'esercizio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto della modulistica adottata dal Ministero del lavoro.

Se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

ORGANI SOCIALI

Art12) Organi dell'associazione

Sono organi e cariche dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente ed il Vicepresidente;
4. Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o quando l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno
5. Collegio di verifica (facoltativo)



Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il verbale è conservato nei libri sociali custoditi nella sede dell'Associazione in forma scritta cartacea.

Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Art13) Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 6 (sei) mesi e in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo).

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 1 associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, più anziano. Se quest'ultimo è impossibilitato è chiamato a sostituzione il secondo Vicepresidente se nominato, altrimenti da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le Votazioni in assemblea ordinaria o straordinaria verranno effettuate per alzata di mano. In caso di situazioni particolari possono essere previste le votazioni a scrutinio segreto, se la maggioranza dei soci lo desidera. Le uniche votazioni che prevedono lo scrutinio segreto obbligatorio sono la nomina dei membri del consiglio direttivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione della convocazione può essere effettuata con apposizione di un avviso nella sede dell'associazione o essere trasmessa ai soci con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea).

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario

ogni qual volta ne faccia richiesta l'organo di controllo (ove nominato). L'Assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che hanno richiesto la convocazione.

Alle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservata presso la sede dell'associazione.

Art 14) Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale preventivo, o quando previsto il bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
7. approva il regolamento interno sull'organizzazione e l'operatività delle commissioni di lavoro, redatto dal consiglio direttivo;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. nomina e revoca componenti del collegio di verifica -(facoltativo)

All'assemblea straordinaria spetta di deliberare sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta

Art 15) Assemblea Ordinaria

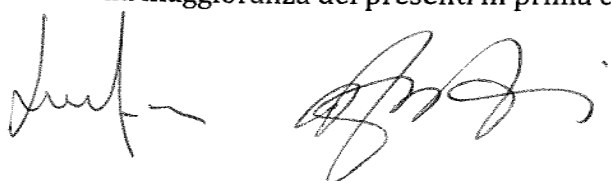
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo e collegio di verifica, se nominato, seppur soci, non hanno diritto di voto.

Art 16) Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione nonché le operazioni di fusione, scissione e trasformazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, con la presenza di



almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei presenti e rappresentati in seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art 17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento del contributo associativo e iscritti da almeno 6 mesi, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 13 (tredici), purché dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, il consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato che nell'ultima elezione assembleare seguiva nella graduatoria della votazione e, a parità di voti, il più anziano qualora non si possa procedere in tal senso ed il numero dei componenti sia inferiore a cinque, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea perché proceda all'elezione del componente sostitutivo che rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il consiglio è tenuto 30 giorni prima della scadenza del mandato a convocare l'assemblea di nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di impedimento e in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti per ordine di anzianità. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, in ogni metodo possibile (e-mail, messaggistica istantanea, ecc.) il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art 18) Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al proprio interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti;
- b) nominare il segretario per la cura di ogni aspetto amministrativo dell'Associazione e la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio che firma con il Presidente
- c) nominare il tesoriere che cura la riscossione delle quote sociali, dei contributi e degli introiti di qualsiasi genere. Effettua i pagamenti su indicazione del Consiglio Direttivo. Curare la tenuta dei registri. (da vecchio statuto)
- d) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nei

limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

- e) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) nomina dei soci onorari;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) stabilire il contributo associativo annuale ed eventuali contributi sociali a sostegno delle attività istituzionali;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione e del registro volontari;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- q) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- r) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. I responsabili di dette commissioni di lavoro possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art 19) Perdita della carica di Consigliere

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca del mandato da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art 20) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti



dall'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

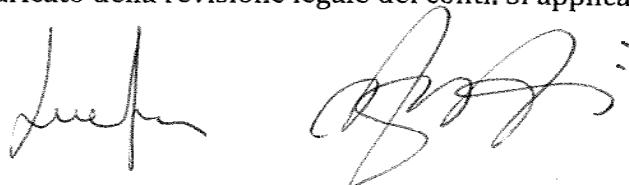
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano. Se quest'ultimo è impossibilitato, è chiamato a sostituirlo il secondo Vicepresidente se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano.

Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo spetta al Consiglio Direttivo nominare a maggioranza dei presenti il nuovo Presidente tra i suoi componenti. In mancanza di una nomina da parte del Consiglio Direttivo questo decade e si deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Art 21) Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 (tre) componenti e due supplenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica, nel qual caso sarà nominato anche il supplente. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma
2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del



successivo art. 30.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo

Art 22) Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 23) Collegio di verifica

Il Collegio di Verifica è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri devono essere persone dotate di autonomia e imparzialità.

Il Collegio di Verifica ha il compito di controllare l'andamento dell'attività dell'Associazione, in particolare:

- a. Controllare la regolarità del bilancio annuale e la sua presentazione all'Assemblea.
- b. Verificare la gestione finanziaria dell'Associazione, compresa la gestione dei fondi e dei beni.
- c. Verificare che l'Associazione svolga le proprie attività in conformità allo statuto e alle normative vigenti.
- d. Riferire all'Assemblea sui risultati delle proprie attività di controllo.

I membri del Collegio di Verifica sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza semplice. La durata del mandato è di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Collegio di Verifica si riunisce regolarmente, almeno 1 (una) volta l'anno, o più frequentemente in caso di necessità. Le riunioni sono documentate con un verbale.

La presenza di un collegio di verifica è facoltativa; è facoltà dell'assemblea nominare il collegio di verifica

DISPOSIZIONI FINALI

Art 24) Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore, secondo quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

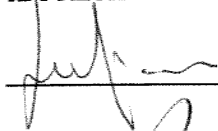
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno più liquidatori.

Art 25) Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, altresì per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al Codice civile, nonché alle Leggi ed alle Normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto il 17.06-2025

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

